

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DELL' OASI FELINA E DEL "GATTILE RIFUGIO" DI ROMANO DI LOMBARDIA, AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS N. 117/2017 E S.M.I.

1) il Comune di Romano di Lombardia, di seguito denominato Comune, rappresentato dall'ing. Prezioso Stefano, CF PRZSFN74A30H509Y, in qualità di Dirigente dell'Area Gestione Territorio, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale in Piazza Giuseppe Longhi - Sindaco n. 5 a Romano di Lombardia (BG), autorizzato ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., dello Statuto Comunale ed in esecuzione del Decreto Sindacale n. 22/2025

e

2) l'Associazione/Ente del Terzo Settore, di seguito denominato gestore, iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), codice fiscale....., rappresentato da, nato a (.....), il e domiciliato per la sua carica a in via, che sottoscrive la presente convenzione nella sua qualità di

Premesso che:

1. La Legge regionale Lombardia n. 15 del 29 giugno 2016, all'art. art. 106 e 107, impone ai Comuni l'obbligo di garantire il servizio di ricovero degli animali d'affezione catturati sul proprio territorio acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune; prevede inoltre, sempre all'art. 107, comma 6, lettera f, che alla conclusione degli interventi sanitari a carico dell'Ats i gatti dovrebbero essere ricoverati in idonee strutture autorizzate ("gattile rifugio" - oasi felina) di competenza comunale o reimmessi sul territorio a seguito di specifica indicazione dei Comuni.

In particolare, all'art. 107:

"11. Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può disporre, in caso di maltrattamenti, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle loro condizioni fisiche.

12. Ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane competono:

- a) la predisposizione delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune; le strutture destinate alla funzione di canile sanitario sono messe a disposizione delle ATS competenti in comodato d'uso;*
- b) il servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti;*
- c) l'attività di vigilanza, di prevenzione e accertamento delle infrazioni previste dal presente capo, effettuata dal corpo di polizia locale;*
- d) la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi del presente capo e sulle modalità di attuazione, anche avvalendosi degli uffici tutela animali, ove istituiti, e della collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 111 e dei medici veterinari;*
- e) la predisposizione di sportelli per l'anagrafe degli animali d'affezione;*
- f) la collaborazione con le ATS per la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione;*
- g) la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ATS, con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline.*

- 13. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 12, lettera c), i comuni possono avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di cui all'articolo*

III alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)."

2. vi è una sempre maggiore sensibilità da parte dell'opinione pubblica (al di là degli obblighi di Legge) relativa ai gatti abbandonati e/o in difficoltà e la stessa si rivolge sempre più agli Enti Pubblici al fine di trovare una idonea soluzione;
3. il Comune di Romano di Lombardia ha realizzato un'Oasi Felina, sita in via della Gasparina, su area di proprietà comunale al mappale n. 12927, destinata all'accoglienza e alla gestione dei gatti liberi e/o in difficoltà;
4. il Comune di Romano di Lombardia sta provvedendo a potenziare tale struttura, anche attraverso l'ottenimento del riconoscimento di una sezione della stessa individuata quale "“gattile rifugio”", secondo la normativa vigente.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Oggetto della Convenzione

La presente scrittura privata ha per oggetto la gestione dell'Oasi Felina e del "gattile rifugio" ubicati in Via della Gasparina snc, su area di proprietà comunale al mappale n. 12927 del Foglio 9, come meglio individuata nella planimetria allegata, ispirandosi ai principi di salvaguardia del benessere e di un'elevata qualità della vita degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia, secondo gli obblighi contenuti nel successivo articolo 2.

La gestione dell'Oasi Felina e del "gattile rifugio" comprende le attività di ricovero, custodia, cura e sostentamento dei gatti ricoverati oltre per i quali vige l'impossibilità, per caratteristiche etologiche, di essere adottati od immessi in colonia. Il numero massimo dei gatti ospitabili al "gattile rifugio" è pari a 100. Il numero massimo dei gatti ospitabili all'oasi è pari a 100.

L'eventuale variazione di detto numero è subordinata al parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Agenzia per la Tutela della Salute di Bergamo (ATS).

Presso l'Oasi Felina ed il "gattile rifugio", il gestore potrà ricoverare, oltre ai gatti randagi e/o abbandonati sul territorio di questo Comune anche gatti randagi e/o abbandonati nel territorio dei comuni limitrofi, nel rispetto del limite massimo dei gatti ospitabili autorizzato, previo parere favorevole di questo Comune e sottoscrizione di idonea convenzione con l'eventuale altro Comune interessato intendendosi che il servizio svolto è rivolto ai Comuni appartenenti al distretto d'Ambito n.14.

ARTICOLO 2 – Obblighi del gestore

Il gestore si impegna a:

1. accudire gli animali custoditi con continuità per tutta la durata della presente convenzione, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità (somministrazione di cibo, acqua potabile, eventuali cure e/o terapie veterinarie ed accurata pulizia individuale ed ambientale);
2. provvedere alla pulizia giornaliera dei ricoveri e delle eventuali strutture che venissero realizzate, in particolare alla raccolta delle deiezioni;
3. provvedere alla disinfezione della struttura, mediante l'utilizzo periodico e sistematico di idonei disinfettanti, secondo le modalità concordate con i veterinari ed il Comune;
4. garantire l'apertura al pubblico dell'Oasi Felina e del "gattile rifugio" almeno due giorni alla settimana, con un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari, ai sensi della L.R. n. 15 del 29/06/2016. Gli orari e i giorni di apertura saranno concordati con gli uffici comunali preposti e saranno esposti all'ingresso della struttura.

- Visite e adozioni potranno comunque essere sempre concordate per appuntamento con il responsabile della struttura o suo delegato, il cui recapito verrà affisso all'esterno della struttura;
5. eseguire le terapie sanitarie secondo le disposizioni impartite dal veterinario di fiducia dell'associazione e/o dal veterinario dell'ATS;
 6. collaborare con il Servizio Veterinario dell'ATS e con i veterinari liberi professionisti per le attività di loro competenza, concordandone le modalità con gli stessi;
 7. garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa, attraverso l'annotazione di tutta la movimentazione degli animali (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi, ecc.);
 8. farsi carico dell'onere delle spese di gestione della struttura, che vengono dalle parti riconosciute nell'acquisto di: cibo, materiale per pulizia e disinfezione, antiparassitari e per la prevenzione della zanzara tigre, prestazioni specialistiche veterinarie, smaltimento rifiuti speciali ed assimilabili agli urbani, assicurazioni (come specificato nei successivi articoli 4 e 7), piccole attrezzature, spese di funzionamento d'ufficio, nonché della manutenzione ordinaria dell'Oasi Felina e del "gattile rifugio";
 9. farsi carico delle utenze idriche, telefoniche ed elettriche nonché della corresponsione della TARI;
 10. curare la buona tenuta della struttura, delle aree di pertinenza e delle attrezzature che verranno affidate mediante apposito verbale, essendone responsabile di eventuali danni subiti dalle stesse durante il periodo di validità della presente scrittura privata;
 11. attivare iniziative a favore degli animali, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la durata media di permanenza degli animali presso l'Oasi Felina ed il "gattile rifugio", così come il numero medio di presenze, attraverso iniziative e progetti volti a favorirne l'adozione;
 12. dare immediata comunicazione al Comune circa eventuali interruzioni che, per giustificato motivo e/o cause di forza maggiore, dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività;

Il gestore procede alla gestione dell'Oasi Felina e del "gattile rifugio" percependo da parte dei Comuni dell'Ambito n. 14, che aderiscono ai servizi dell'Oasi a mezzo di specifiche convenzioni, un contributo forfettario per ogni anno corrispondente a € 0,60/abitante/anno risultante all'anno solare precedente, per il servizio oggetto della convenzione, omnicomprensivo delle spese per la cattura, trasporto, ricovero, spese sanitarie, vitto, microchippatura e successiva gestione (reintroduzione in colonia e/o affidamento a privati), utenze (acqua ed energia elettrica) e TARI.

Nell'area e immobili assegnategli, il gestore non potrà svolgere alcuna attività che non sia compatibile con la destinazione d'uso degli immobili medesimi, pena la risoluzione ipso jure della presente scrittura privata.

Il gestore è inoltre tenuto all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla Legge 14 agosto 1991 n. 281, alla Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 così come modificata dalla Legge Regionale n. 15 del 29/06/2016 ed al Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2 Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2 e s.m.i. (Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo).

In particolare, il gestore, è tenuto a comunicare al Comune l'inizio dell'attività mediante SCIA, mediante la piattaforma "*Impresainungiorno*".

ARTICOLO 3 – Fruitori della struttura

Nel "gattile rifugio" potranno essere ricoverati esclusivamente:

- gatti con accertate abitudini domestiche che siano stati abbandonati o rimasti senza proprietario, per il tempo necessario alla loro adozione;
- gatti in stato di libertà catturati ai fini della loro sterilizzazione o per comprovati motivi sanitari; in quest'ultimo caso gli animali liberi potranno essere ricoverati presso la struttura per il tempo necessario al trattamento sanitario.

ARTICOLO 4 – Organico

Il gestore deve garantire i servizi esplicitati nella presente scrittura privata attraverso l'attività prevalente di propri operatori volontari, che siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento dell'attività in argomento.

Il gestore provvede alla copertura assicurativa contro il rischio di infortunio/malattia professionale subita dagli operatori volontari e per la responsabilità verso terzi per danni causati dagli operatori stessi nell'espletamento delle attività di servizio; la polizza assicurativa deve prevedere sia la responsabilità relativa all'attività svolta, sia alla conduzione delle strutture e dovrà essere consegnata al Comune prima dell'inizio della attività.

Per l'eventuale personale dipendente il gestore assolve agli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi in conformità alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro sottoscritti con le organizzazioni sindacali di categoria e nel rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; il personale addetto dovrà dimostrare di possedere una formazione specifica o una consolidata esperienza pratica per procedere alla cura degli animali ospitati.

Il gestore dovrà tenere un registro dei soli volontari che opereranno all'interno della struttura con l'indicazione delle mansioni ad essi affidate e metterlo a disposizione del Comune; detto registro verrà aggiornato annualmente.

Prima della data di sottoscrizione della presente scrittura privata, il gestore dovrà comunicare, per iscritto, il nome ed il recapito telefonico del responsabile organizzativo della struttura, al quale fare riferimento per tutte le comunicazioni di servizio necessarie, secondo modalità che verranno concordate con l'Amministrazione Comunale. Eventuali variazioni nella designazione di tale responsabile organizzativo dovranno essere comunicate entro 15 giorni dalla data in cui tale variazione sarà efficace.

ARTICOLO 5 – Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a:

1. concedere in uso gratuito l'area e gli immobili destinati a Oasi Felina e "gattile rifugio" in Romano di Lombardia in Via della Gasparina, come meglio catastalmente identificati al precedente articolo 1, idonei all'utilizzazione per i fini di cui alla presente scrittura privata;
2. provvedere a proprie spese alle opere di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'Oasi Felina con la realizzazione di una zona adibita a "gattile rifugio" per come indicato da ATS-BG, Servizio Veterinario, con importo delle opere stimato in € 37.000,00;
3. provvedere alla manutenzione straordinaria e concordare con il gestore eventuali opere di adeguamento richieste da nuove normative in materia;
4. registrare/autorizzare la struttura presso il Servizio Veterinario dell'ATS di competenza ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale Lombardia n. 2 del 13/04/2017;
5. vigilare, anche attraverso incontri periodici e/o sopralluoghi sul posto, sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i termini della presente scrittura

privata e dei Regolamenti vigenti, rispettino inoltre i diritti, le necessità e la dignità degli animali ricoverati, assumano comportamenti corretti e trasparenti con i cittadini, finalizzati alla pratica delle adozioni. Il Comune può esercitare tale controllo con propri dipendenti e/o tramite operatori terzi o enti di controllo competenti in materia, in ogni momento e senza alcun preavviso. A tal fine si specifica che in nessun caso potrà esser interdetto l'accesso alle strutture al personale incaricato delle verifiche da parte del Comune;

6. divulgare gratuitamente, attraverso il proprio sito internet istituzionale ed in accordo con il responsabile organizzativo della struttura di cui al precedente articolo 4, informazioni utili riguardanti l'Oasi Felina e il "gattile rifugio", nonché l'attività di adozione degli animali ivi ospitati;
7. comunicare tempestivamente al gestore ogni evento che possa incidere sulla gestione dell'Oasi Felina e del "gattile rifugio", nonché ogni evento che possa incidere sulla validità della presente scrittura privata.

ARTICOLO 6 – Manutenzione

È a carico del gestore l'ordinaria manutenzione dell'immobile, dei relativi impianti e dell'area di pertinenza, ivi incluso il periodico sfalcio dell'erba nonché potatura delle essenze del mappale n. 12927 mediante le seguenti operazioni:

- sfalcio dell'erba e arbusti ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione al decoro degli spazi a verde ed all'utilizzo dell'area da parte della popolazione felina e comunque in numero minimo di 10 (dieci) tagli all'anno, compreso lo smaltimento del materiale di risulta al Centro di Raccolta Comunale;
- potatura degli alberi esistenti (anche su richiesta del Servizio Ambiente del Comune) tali da garantire il decoro degli spazi a verde, eventuali nuovi impianti dovranno essere preventivamente concordati con l'Ufficio Ambiente Comunale.

La manutenzione straordinaria dell'intera struttura è a carico del Comune.

A tal fine il gestore si obbliga a far uso delle strutture concesse in uso gratuito con la diligenza del buon padre di famiglia, a provvedere alle manutenzioni di cui sopra, man mano che si renderanno necessarie, ed a non apportare modifiche ed addizioni senza il preventivo consenso scritto del Comune.

Qualora il gestore intendesse realizzare delle modifiche all'attuale assetto dell'Oasi Felina e del "gattile rifugio" dovrà inoltre procedere alla presentazione di apposita pratica edilizia ai sensi di Legge presso gli uffici tecnici comunali ed ottenere i necessari permessi e/o pareri anche da parte degli enti di controllo ed in particolare il parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ATS di competenza. Solo in seguito all'ottenimento dei suddetti permessi e/o pareri, il gestore potrà effettuare eventuali lavori presso l'Oasi Felina e il "gattile rifugio" eseguendoli a propria cura, senza ulteriori spese a carico dell'Amministrazione Comunale.

Qualora il Comune, durante l'espletamento delle sue funzioni di controllo/vigilanza di cui al precedente articolo 5, dovesse riscontrare che le strutture concesse in uso gratuito abbiano la necessità di interventi manutentivi non ancora eseguiti dal gestore, assegnerà un termine affinché questo provveda ad eseguire gli interventi manutentivi necessari ad assicurare la corretta gestione/fruizione dell'Oasi Felina e del "gattile rifugio", determinando il termine stesso in funzione dell'entità e dell'urgenza dei lavori manutentivi da eseguire; in caso di ulteriore inerzia, alla scadenza del termine assegnato, la presente scrittura privata sarà risolta ipso jure in danno della concessionaria.

Sono inoltre a carico della concessionaria gli interventi di disinfestazione e derattizzazione.

ARTICOLO 7 – Responsabilità

Il gestore risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale, dei danni alle persone, agli animali, alle attrezzature ed alle strutture provocati nello svolgimento del servizio di gestione affidatogli, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi richiesta di risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. È fatto obbligo al gestore di stipulare idonea polizza assicurativa contro danni arrecati a terzi o a cose (attrezzature e strutture), connessi allo svolgimento della presente convenzione, cagionati da tutti coloro che prestano la propria opera a favore del gestore (personale dipendente/volontario e non), per un massimale non inferiore ad euro 500.000,00. Il Comune deve essere compreso nel novero dei terzi; la polizza deve prevedere sia la responsabilità relativa all'attività svolta, sia la responsabilità relativa alla conduzione della struttura e dovrà essere consegnata al Comune prima dell'inizio dell'attività.

La stipulazione dei contratti assicurativi non libera il gestore dalle proprie responsabilità, avendo esso il solo scopo di ulteriore garanzia; resta in ogni caso salva l'azione di risarcimento ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile per il maggior danno che possa esserne derivato al Comune di Romano di Lombardia.

Il Comune declina ogni responsabilità per danni alle persone, agli animali custoditi o alle cose (attrezzature e strutture) che, nell'ambito della gestione, venissero provocati dal gestore nel corso della durata della presente scrittura privata.

ARTICOLO 8 – Durata

La convenzione avrà validità di 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni, previa valutazione positiva dell'Amministrazione e formale accordo tra le parti.

L'inizio dell'attività si ufficializzerà dalla data di presentazione della SCIA tramite il portale "*Impresainungiorno*".

Alla data di scadenza della validità della presente scrittura privata, ove questa non venga nuovamente stipulata, o in caso di risoluzione anticipata della medesima, il gestore dovrà riconsegnare il complesso edilizio in buono stato e libero da persone e/o cose di sua proprietà. Resta inteso che le opere/arredi fissi o fissati alla struttura nel corso di vigenza della presente scrittura privata resteranno al Comune, senza nessun onere di riconoscere alcunché in contraccambio.

È possibile la risoluzione anticipata della presente scrittura privata da parte del Comune in caso di gravi e reiterate inadempienze e, per il gestore, in caso di gravi e fondate motivazioni, comunicate al Comune con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Nel caso di reiterate inadempienze gravi, il Comune ha la facoltà, previa diffida scritta al gestore ad adempiere ed al successivo rifiuto/inerzia dello stesso a provvedere in tal senso, di risolvere la presente scrittura privata con tutte le conseguenze di Legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la gestione dell'Oasi Felina e del "gattile rifugio" a terzi, previa sottoscrizione di nuova scrittura privata.

Per grave inadempienza si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ogni azione o omissione che causi lo stato di malattia/danno fisico e/o la morte degli animali ospitati (come ad esempio: inidonea valutazione comportamentale per l'inserimento in box plurimi di animali tra loro incompatibili, terapie errate, uso di guinzagli non idonei, somministrazione di alimenti avariati, etc.);
- mancata somministrazione quotidiana di acqua, riscontrata anche solo per una volta;
- mancata somministrazione quotidiana di alimenti, riscontrata almeno due volte;
- omissione nell'effettuazione degli interventi manutentivi ordinari necessari affinché l'immobile venga riconsegnato, alla scadenza del periodo di validità della presente scrittura privata, nelle

stesse condizioni in cui si trovava allorché la stessa è stata stipulata, fatto salvo il naturale deterioramento derivante dall'uso;

- grave danno provocato all'immagine del Comune.

In questi ultimi due casi l'Amministrazione Comunale si avvarrà della possibilità di effettuare un'ulteriore azione legale nei confronti del gestore.

ARTICOLO 9 – Spese

Tutte le spese di gestione e manutenzione ordinaria, nessuna esclusa, relative alla gestione dell'Oasi Felina e del “gattile rifugio”, utenze e TARI comprese (punto 9 del precedente articolo 2), si intendono a carico del gestore. In particolare, il gestore assumerà a proprio carico anche le spese relative alla identificazione obbligatoria dei gatti (microchippatura) ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Regolamento Regionale n. 2 del 13 aprile 2017 e s.m.i.

ARTICOLO 10 – Disposizioni finali

La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017 sarà esente dall'imposta di bollo e registro, trattandosi di atto connesso allo svolgimento di attività svolta da Ente del Terzo Settore (ETS) iscritto al RUNTS, incluse le Organizzazioni di Volontariato (OdV).

La definizione di qualsiasi controversia inerente all'interpretazione/esecuzione della presente scrittura privata sarà demandata alla giustizia ordinaria.

Il Foro competente è quello di Bergamo. È altresì vietato il compromesso.

È vietata la cessione della presente convenzione che vincola sin d'ora il gestore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Gestore

Per l'Amministrazione Comunale